

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 30 maggio 2024

Oggetto: novità dichiarazione redditi persone fisiche.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, lo scorso 29 febbraio 2024, il **modello redditi persone fisiche 2024** (periodo d'imposta 2023) e le istruzioni necessarie per la sua compilazione. Il modello contiene alcune novità rispetto allo scorso anno, dovute principalmente alle norme che sono state emanate nel corso del 2023.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma fiscale e, in particolare, del concordato preventivo biennale, **cambiano i termini di presentazione** della dichiarazione in via telematica.

In particolare, per il 2024, il termine viene fissato, per tutti i contribuenti (quindi, sia titolari di partita IVA che no), al 15 ottobre 2024.

Altre novità, sempre derivanti dalla riforma fiscale, riguardano il debutto, in via sperimentale, della dichiarazione dei redditi **precompilata** per lavoratori autonomi ed imprese ed i versamenti con la possibilità di rateizzare il saldo e l'acconto fino a dicembre.

Non mancano, poi, le novità che interessano i singoli quadri della dichiarazione.

La circolare sulle principali novità in materia di dichiarazione dei redditi persone fisiche fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Francesco Careri



Introduzione

Il modello redditi (ex Modello Unico) è il modello ordinario di dichiarazione dei redditi

Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate. Il modello da presentare nel 2024 è stato predisposto in colore blu.

Composizione del modello redditi persone fisiche

Il modello redditi Persone Fisiche 2024 è composto da tre parti:

- Il **fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) è suddiviso in: frontespizio costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione; prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell'IRPEF), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- Il **fascicolo 2** contiene: I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (relativo alla comunicazione degli amministratori di condominio); e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti.
- Infine il **fascicolo 3** contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

* * * * *

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- ✓ i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- ✓ i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- ✓ i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- ✓ i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
- ✓ i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- ✓ i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- ✓ i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- ✓ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- ✓ i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;

Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle seguenti tabelle (per abitazione principale e pertinenze si intendono quelle per le quali non è dovuta l'IMU per il 2023). La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2023.



Esonero dalla dichiarazione dei redditi		
Tipologia di reddito	Limiti di reddito	Condizioni
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.176	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito	8.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito. È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	5.500	
Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche	30.658,28	
Compensi da attività sportive	30.658,28	Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023
	15.000	a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023; b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte da atleti under 23 dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

* * * * *

Modello Redditi Persone Fisiche precompilato

Da quest'anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di

lavoro dipendente e assimilati.

Per la predisposizione del modello precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- ✓ i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE;
- ✓ i dati contenuti nella richiesta dell'**Assegno Unico Universale**, trasmessi dall'INPS, per quanto riguarda i figli a carico minori di 21 anni;
- ✓ gli **oneri deducibili o detraibili**, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate,: ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, per spese per interventi di "sistemazione a verde", spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi, rimborso per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive (cd. Bonus Vista).
- ✓ alcune informazioni contenute nella **dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- ✓ altri dati presenti **nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Chi può accedere alla dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Il modello precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

È possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando:

- ✓ un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- ✓ CIE - Carta di identità elettronica;
- ✓ una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate è possibile visualizzare:

- ✓ il modello precompilato;
- ✓ un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nella dichiarazione precompilata e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione.

Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle in dichiarazione. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Se il modello redditi PF precompilato viene presentato, direttamente tramite l'applicativo redditi PF web o Redditi online disponibili nell'area dedicata del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. oppure, tramite intermediario abilitato ma la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente:

- ✓ senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili

Novità redditi Persone Fisiche

che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate;

- ✓ con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il modello redditi PF precompilato viene predisposto da chi effettua l'invio (intermediario abilitato alla trasmissione telematica: professionista, CAF, ecc.):

- ✓ senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- ✓ con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

* * * * *

Le principali novità

Le principali novità contenute nel modello redditi PF 2024, periodo d'imposta 2023, sono le seguenti:

- 1. Prospetto familiari a carico:** a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale, per l'intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
- 2. Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** è stata prorogata per l'anno di imposta 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 3. Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):** dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell'imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all'IMU è da intendersi anche riferito all'ILIA.
- 4. Tassazione agevolata mance:** per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- 5. Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l'altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6. Rideterminazione della detrazione applicabile al comparto sicurezza:** per l'anno d'imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
- 7. Credito di imposta contributo unificato:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- 8. Superbonus:** per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- 9. Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
- 10. Detrazione acquisto abitazione principale:** per l'anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

* * * * *

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Quando si presenta la dichiarazione Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive

modifiche, il Modello redditi Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- ✓ **dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- ✓ **entro il 15 ottobre 2024** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

La dichiarazione redditi Persone Fisiche può essere presentata **per via telematica**:

- ✓ **direttamente dal dichiarante**;
- ✓ tramite un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- ✓ consegnando una **copia cartacea** presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

➤ **Presentazione diretta da parte del contribuente**

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fiscoonline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia.

➤ **Presentazione tramite un intermediario abilitato**

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- ✓ iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- ✓ iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- ✓ iscritti negli albi degli avvocati;
- ✓ avvocati tributaristi - studi associate;
- ✓ avvocati tributaristi - società tra professionisti;
- ✓ associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 241 del 1997;
- ✓ associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- ✓ caf dipendenti;
- ✓ caf imprese;
- ✓ notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- ✓ coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- ✓ iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
- ✓ le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ✓ le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono inoltre obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai

rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

➤ **Presentazione agli uffici postali**

Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all'Allegato B al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia. L'angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all'angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello redditi devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

* * * * *

La comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile nella **Sezione "Ricevute e comunicazioni"** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, **si considerano tempestive** le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

* * * * *

Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) ovvero entro il 31 luglio 2024**.


I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP **per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione**. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR (art. 37 del d.lgs. n. 13 del 2024).

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro

10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi **che non superano** ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).



Come effettuare il pagamento delle imposte

I versamenti delle imposte che discendono dal modello Redditi PF devono essere effettuati mediante i modelli di pagamenti unificato F24. Le modalità di versamento dipendono dalla tipologia di contribuenti:

➤ Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:

- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- una banca
- un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- ✓ presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente;
- ✓ presso l'agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari;
- ✓ presso gli sportelli bancari e dell'agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat;
- ✓ presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

➤ Contribuenti titolari di partita Iva

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

I versamenti possono essere

1. effettuati direttamente:

- ✓ mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- ✓ mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento);

2. tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:

- ✓ sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio "F24 cumulativo");
- ✓ sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio "F24 addebito unico";
- ✓ si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e - nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero - possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l'importo dovuto.

* * * * *

Modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione

(applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d'imposta, titolari e non titolari di partita Iva)

Coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare il modello F24 **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (articolo 37, comma 49-bis, DI 223/2006 – risoluzione 110/2019).

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate il modello F24 "a **saldo zero**", cioè quello in cui l'importo complessivo dei crediti compensati è pari all'importo complessivo dei debiti pagati e, dunque, il saldo finale, dato dalla differenza di tali importi, è zero (articolo 11, comma 2, lettera a), DI 66/2014). Tuttavia, la presentazione del modello F24 in forma cartacea è ammessa in caso di utilizzo di crediti

d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Principali codici tributo

4001: Irpef – Saldo

4033: Irpef – Acconto prima rata

4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione

1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

3801: Addizionale regionale

3844: Addizionale comunale - Saldo

3843: Addizionale comunale - Acconto

1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo

1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata

1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione

1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata

1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

* * * * *

Rateazione

I contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (art. 20, comma 1, D.lgs. n. 241 del 1997).

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (art. 20, comma 4, D.lgs. n. 241 del 1997).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009), da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 31 luglio 2024, la seconda scade il 20 agosto 2024, con l'applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all' art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Si ricorda che gli interessi da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente mediante l'apposito codice tributo.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Pertanto, il soggetto che fruisce del differimento dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO	INTERESSI %
1 ^a	1° Luglio	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6 ^a	18 novembre	1,49	16 dicembre	1,5
7 ^a	16 dicembre	1,82		

La compensazione

Il contribuente ha la possibilità di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta in relazione agli ulteriori componenti positivi (e al conseguente maggior volume d'affari) dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2024 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- ✓ il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- ✓ il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

dott. Francesco Careri



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

